



POLITECNICO DI MILANO



Le forme giuridiche

Evila Piva

Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Politecnico di Milano

evila.piva@polimi.it



- Nel nostro ordinamento l'impresa ha personalità giuridica
 - Cosa significa? L'impresa è giuridicamente un soggetto diverso da chi la esercita ed è identificata attraverso il codice fiscale e/o partita IVA
 - Perché? Per tutelare l'esercizio dell'attività d'impresa e favorirla
 - All'impresa fanno capo diritti e doveri
 - Possibili diritti dell'impresa
 - Diritti di proprietà su beni e servizi utilizzati per l'esercizio dell'attività
 - Diritto di affittare un immobile (essere intestataria del contratto di affitto)
 - Diritto a difendersi in tribunale in caso di controversie
 - Esempi di doveri dell'impresa
 - Redigere il bilancio
 - Rispettare le leggi a tutela dei lavoratori, i quali, in caso di controversie e incidenti possono citare in giudizio l'impresa
- Esempio: il processo contro la *ThyssenKrupp*



Il Codice Civile prevede diverse forme giuridiche che possono essere organizzate in:

- **Forma individuale**

- Il singolo **imprenditore** è **unico** titolare e si assume ogni rischio e responsabilità
- L'impresa individuale gode di **maggiore flessibilità** e ha **minori oneri** amministrativi, contabili e fiscali

- **Forme collettive**

- Attraverso l'atto costitutivo **due o più persone** si accordano per svolgere insieme un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili
- A ricoprire il ruolo imprenditoriale è la società, non i singoli soci (eccezione: società di persone)



- Impresa individuale (Codice Civile, art. 2082-2083)
 - Impresa giuridicamente più semplice
 - Alla costituzione non è richiesto un atto pubblico
 - Non è necessario conferire capitali
- Impresa familiare (Codice Civile, art. 230bis)
 - Impresa individuale in cui collaborano i familiari del titolare (i “coadiuvanti”)
 - Parenti fino al terzo grado, affini fino al secondo
 - Al titolare spetta almeno il 51% dell’utile; il coadiuvante ha diritto alla divisione degli utili in base al lavoro prestato
- Impresa coniugale (Codice Civile, art. 177)
 - Esercitata da soggetti uniti da vincolo matrimoniale in regime di comunione dei beni
 - Esercitata da entrambi senza vincoli di subordinazione



A seconda del *grado di responsabilità dei soci*, l'impresa può essere...

1. Società di persone

- I soci hanno *responsabilità solidale e illimitata* per le obbligazioni sociali → rispondono dei debiti con il proprio patrimonio personale coprendo anche la parte dei soci insolventi

2. Società di capitali

- I soci hanno *responsabilità limitata* e circoscritta ai loro rispettivi conferimenti sociali

3. Società cooperativa

- Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio



1. Società semplice (s.s.) – Codice Civile, artt. 2251-2290
 - Non ha per oggetto l'esercizio di una attività commerciale
 - Il potere esecutivo è disgiunto → ogni socio può agire in nome e per conto della società
2. Società in nome collettivo (s.n.c.) – Codice Civile, artt. 2291-2312
 - Può esercitare sia attività di impresa commerciale, sia attività economiche non commerciali
 - Il potere esecutivo è attribuito a uno o più amministratori
3. Società in accomandita semplice (s.a.s.) – Codice Civile, artt. 2313-2324
 - Forma societaria che permette ai soggetti finanziatori di investire capitali nell'impresa senza assumerne i rischi
 - Si distingue tra:
 - soci accomandatari: si assumono in forma illimitata e solidale le responsabilità connesse all'esercizio dell'impresa
 - soci accomandanti: affidano in gestione i loro capitali ad altri soci e sono responsabili solo del capitale conferito



1. **Società a responsabilità limitata** (s.r.l.) – Codice Civile, artt. 2472-2497
 - Le quote sociali non sono rappresentate da azioni
 - Capitale minimo: 10.000 €
2. **Società in accomandita per azioni** (s.a.p.a.) – Codice Civile, 2462-2471
 - Il patrimonio è conferito dai soci mediante quote di partecipazione, che hanno lo stesso valore e sono rappresentate da un titolo nominativo (l'*azione*)
 - I soci si distinguono in accomandatari e accomandanti
3. **Società per azioni** (s.p.a.) – Codice Civile, artt. 2325-2461
 - Il patrimonio sociale è costituito da azioni
 - Capitale minimo: 50.000 €



2 forme con capitale minimo 1 €, capitale massimo <10000 €

- Società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) – Codice Civile, art. 2463
 - Introdotta per incentivare l'imprenditorialità giovanile in nuove attività che non richiedono alti investimenti (esempio: siti web)
 - Nel 2012: uno o più soci che al momento della costituzione non avessero compiuto 35 anni (cessione delle quote valida solo verso soci con pari requisiti)
 - Dal DL 76/2013: costituibile **a prescindere dai requisiti anagrafici**
- Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.) – art. 84 DL 83/2012
 - Introdotta allo scopo di incentivare l'imprenditorialità in internet e altre attività che non richiedono alti investimenti
 - Uno o più soci che al momento della costituzione abbiano **già** compiuto **35 anni**



- Hanno *scopo mutualistico*: perseguimento di un beneficio a favore dei soci, e non a fini di lucro
- Per la costituzione della società cooperativa occorrono almeno 9 soci
- Si distinguono in:
 - *società cooperative a responsabilità illimitata*: in caso di fallimento o liquidazione, i soci rispondono con il proprio patrimonio personale
 - *società cooperative a responsabilità limitata*: qualora l'atto costitutivo lo preveda, in caso di fallimento o liquidazione, ogni socio risponde per una somma multipla della propria quota conferita




ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

- Istituite in Italia dal Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997
- Forma che può essere assunta da cooperative, associazioni, fondazioni e che
 - gode di agevolazioni fiscali
 - ha finalità prettamente assistenziale e svolge attività economica strumentale ad essa
- Esempi: Caritas, WWF, FAI



9°Censimento Industria e Servizi (ISTAT, 2011)





- Occorre prendere in considerazione una serie di elementi
 - Responsabilità patrimoniale
 - Convenienza fiscale
 - Disposizioni di legge
 - Eventuale trasferibilità della partecipazione
 - Prospettive economiche e finanziarie dell'attività aziendale
- Nella scelta della forma giuridica occorre dunque valutare:
 - le condizioni personali dei soci fondatori
 - le caratteristiche della produzione da attuare
 - la variabile incidenza dei costi fiscali
 - la dimensione ed il tipo di finanziamenti necessari all'impresa
- La forma giuridica può cambiare nel corso della vita dell'impresa!



- Le s.p.a. sono le sole società a poter essere quotate in borsa
- Il capitale sociale è diviso in azioni
- Le *azioni*
 - Definizione: titolo di credito nominativo e rappresenta tutti i diritti del socio derivanti dalla sua partecipazione alla società
 - Principali tipologie:
 - Ordinarie: consentono di partecipare alla divisione degli utili e alla vita sociale (= assemblee ordinarie e straordinarie)
 - Di risparmio: non consentono di partecipare alla vita sociale ma permettono di godere di alcuni privilegi patrimoniali
 - Privilegiate: consentono di partecipare alle sole assemblee straordinarie



- 3 organi obbligatori:
 1. **Assemblea dei soci** → potere deliberativo su atti di maggior rilievo decisi per legge
 2. **Organo deliberativo** → potere decisionale (gestione dell'impresa)
 3. **Organo di controllo interno** → potere di sorveglianza
- A partire dal 2003, le s.p.a. possono optare per uno dei seguenti sistemi di organizzazione dei poteri


1.	2.	3.
SISTEMA TRADIZIONALE	SISTEMA MONISTICO	SISTEMA DUALISTICO
<ul style="list-style-type: none">• Il solo sistema possibile fino al 2003; ancora largamente il più usato• Circa il 90% delle società quotate lo adotta	Es. Intesa San Paolo, UBIbanca	Di ispirazione tedesca Es. S.S. Lazio

- È sempre necessario anche il controllo contabile da **revisori dei conti esterni**



Nel SISTEMA TRADIZIONALE gli organi sono:

1. **Assemblea dei soci:** potere deliberativo su atti di maggior rilievo decisi per legge, approva il bilancio, nomina gli altri due organi
2. **Consiglio di Amministrazione:** organo deliberativo con potere decisionale sulla gestione dell'impresa, coordinato dal Presidente
3. **Collegio sindacale:** organo di 3 o 5 sindaci qualificati deputati al controllo interno della gestione, del rispetto delle leggi e all'adeguatezza dell'organizzazione





2. Sistema monistico (One-tier system)

16

Nel SISTEMA MONISTICO gli organi sono due:

1. **Assemblea dei soci:** ha potere deliberativo su atti di maggior rilievo decisi per legge. Approva il bilancio, nomina il CdA
2. **Consiglio di Amministrazione (CdA)**
 - amministratori esecutivi, coordinati dal Presidente
 - fra i suoi membri, nomina i componenti del **Comitato per il controllo della gestione**, composto da amministratori non esecutivi indipendenti qualificati che controllano la gestione, il rispetto delle leggi e l'adeguatezza dell'organizzazione (simili ai sindaci)





3. Sistema dualistico (Two tiers system)

17

Nel SISTEMA DUALISTICO gli organi sono:

1. **Assemblea dei soci:** potere deliberativo limitato: divisione utili, nomina del consiglio di sorveglianza
2. **Consiglio di Sorveglianza:** composto da almeno 3 membri qualificati, in carica per 3 anni e coordinati da un Presidente; approva il bilancio, vigila sulla gestione, il rispetto delle leggi, l'adeguatezza dell'organizzazione, approva i piani strategici, nomina il consiglio di gestione
3. **Consiglio di Gestione:** composto da almeno 2 amministratori, con potere esecutivo sulla gestione dell'impresa, coordinato dal Presidente

